

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: [bcc@bccflumeri.it](mailto:bcc@bccflumeri.it) Sito internet: [www.bccflumeri.it](http://www.bccflumeri.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

**CHE COSA E' L'AVALLO**

Con il rilascio di questa garanzia l'avallante garantisce con il proprio personale patrimonio la Banca per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento garantite da cambiale.

L'avallo della cambiale munisce la banca di un titolo esecutivo nei confronti dell'avallante, oltre che di chi ha rilasciato la cambiale, cioè consente alla stessa, all'occorrenza, di iniziare un'azione esecutiva senza necessità di far dichiarare preventivamente l'esistenza del debito con un decreto ingiuntivo o una sentenza dell'autorità giudiziaria.

L'avallo è una garanzia personale che si rilascia sottoscrivendo "per avallo" la cambiale rilasciata dal beneficiario dell'operazione.

L'avallante non conclude alcun contratto con la Banca e la sua responsabilità è esclusivamente regolata dalla Legge Cambiaria in funzione di quanto risulta dalla cambiale avallata. Ne segue, fra l'altro che l'avallante non può essere chiamato a versare alla banca importi complessivamente superiori a quello portato dalla cambiale ed ai relativi interessi di legge, anche se tale importo sia inferiore al debito relativo all'operazione a garanzia della quale è stata rilasciata la cambiale.

**Principali rischi**

Tra i principali rischi, va tenuto presente quanto segue:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo, e ciò senza poter opporre alla banca le eventuali eccezioni che potrebbero essere opposte al debitore principale;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia)

L'avallante ha sempre il diritto di regresso nei confronti del debitore principale per le somme eventualmente pagate.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

Informativa precontrattuale	€ 0,00
Invio documenti trasparenza	Cartaceo: € 0,70
	Elettronico: € 0,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.	
Istruttoria garanzia	€ 0,00
Revisione garanzia	€ 0,00
Recupero spese per comunicazioni (escluse quelle previste dall'art. 118 TUB)	€ 10,00 invio postale
	€ 0,00 posta elettronica

Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo In House	€ 5,67
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo c/o Outsourcer	€ 2,75
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio elettronico	€ 2,69
Imposte e tasse presenti e future	a carico del cliente
Spese vive	recuperate nella misura effettivamente sostenuta

## RECESSO E RECLAMI

### **Recesso dal contratto**

L'avallante può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca quando siano trascorsi 30 giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata e diviene efficace solo quando la banca abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto finanziato, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore principale e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

In caso di recesso l'avallante risponde sia delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza di rapporti esistenti al momento in cui è divenuto efficace il recesso.

L'avallante, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia prestata, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

La chiusura del rapporto contrattuale avviene:

- n. 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta dell'avallante di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede, nello stesso termine, se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la banca e l'avallante di liberare quest'ultimo, ecc.);
- alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata all'avallante la lettera di presa d'atto della banca della comunicazione di recesso, con l'indicazione dell'eventuale debito per il quale l'avallante continua a rispondere.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Olivieri snc – 83040 – Flumeri) oppure all'indirizzo di posta elettronica: [bcc@bccflumeri.it](mailto:bcc@bccflumeri.it) o [bccflumeri@actalispec.it](mailto:bccflumeri@actalispec.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

Avallante	E' la persona che rilascia l'avallo e che si obbliga, solidalmente con il debitore
-----------	--

	principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Reviviscenza della garanzia	La garanzia torna ad avere efficacia, se il pagamento garantito viene annullato, revocato o comunque reso inefficace
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo